



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Megolo, 46 – 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel.0323/83909 Fax 0323/83962

e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it

www.comune.anzoladossola.vb.it

P.Iva/ C.F. 00421660036

Ordinanza n. 09/2020

OGGETTO: tratto di via Cave - Disciplina della circolazione stradale - segnaletica verticale temporanea

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza del 24/08/2020 della ditta Zecchini Group s.r.l., con sede in Salussola (BI), via Vigellio n. 42, acquisita a protocollo al numero 0002262 del 25/08/2020, con la quale è stata richiesta l'emissione di ordinanza per istituire il seguente provvedimento, onde consentire l'effettuazione di estensione rete gas-metano:

- **Divieto di transito e sosta** nel tratto di via Cave, dall'incrocio con via Megolo a località Bocca della Valle, **dal giorno 26/08/2020 al giorno 30/11/2020 e comunque fino a fine lavori;**

Stante la necessità di adottare il presente provvedimento, al fine di consentire l'esecuzione dei suddetti lavori e, nel contempo, tutelare la sicurezza della circolazione stradale;

Visto l'art. 107, comma 2°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, prot. n. 16742 del 25.02.2010 con il quale si è confermato che il presente atto si inquadra tra gli atti ed i provvedimenti amministrativi non ricompresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo; Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.92, n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 06.12.92, n. 495;

ORDINA

l'istituzione temporanea del seguente provvedimento:

- **Divieto di transito e sosta** nel tratto di via Cave, dall'incrocio con via Megolo a località Bocca della Valle, **dal giorno 26/08/2020 al giorno 30/11/2020 e comunque fino a fine lavori.**

INCARICA

il richiedente di provvedere a:

- posare la prescritta segnaletica temporanea (Figura II 46 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada);
- rimuovere la predetta segnaletica al termine dei lavori.

Il medesimo richiedente è incaricato altresì della collocazione della - eventuale - segnaletica prevista dalla vigente normativa in materia di cantieri stradali (artt. da 30 a 43 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e s.m. e i.) e di mantenerla efficiente durante l'esecuzione dei lavori, nonché di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità del transito pedonale e veicolare nella zona limitrofa, esterna

all'area del cantiere opportunamente transennato o recintato, predisponendo - laddove necessario - idonei e sicuri corridoi laterali per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della collocazione della prescritta segnaletica indicante il **divieto di TRANSITO**. Inoltre, sarà resa nota al pubblico anche a mezzo della pubblicazione all'albo pretorio informatizzato dell'Ente.

E' fatto obbligo a tutti di osservarla ed ai servizi ed organi di polizia stradale, indicati dagli artt.11 e 12 del D.L.vo 30.04.92 n. 285, di farla rispettare.

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada.

Anzola d'Ossola, 25/08/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Boggi,

